

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

ATTO DI DENUNCIA

I sottoscritti:

A. M. - Venegono Superiore (VA)
B. L. - Brescia (BS)
B. F. - Varese (VA)
B. B. - Dolo (VE),
C. A. - Trieste (TS)
C. G. - Zocco Erbusco (BS)
C. E. - Soresina (CR),
C. R. - Bologna (BO)
C. M. - Torino (TO)
D. F. - Viareggio (LU)
F. E. - Brescia (BS)
G. U. - Veniano (CO),
M. p. P. - Delebio (SO)
N. M. - Pordenone (PN)
O. S. - Milano (MI),
P. E. A. - Venegono Inferiore (VA)
P. A. - Polaveno (BS)
P. V. - Bologna (BO)
P. F. - Montereale Valcellina (PN),
S. L. - Pesaro (PU)
S. P. - Roma (RM),
Z. p. A. - Livo (TN)

dichiarano di sporgere

DENUNCIA

affinché il Procuratore della Repubblica, esaminati i fatti di cui oltre, proceda all'individuazione dei soggetti responsabili delle condotte penalmente rilevanti strettamente correlate alla presenza di armi nucleari sul territorio nazionale, riconducibili in particolare ai reati di cui agli **artt. 1 e 2 della L. 895/1967 e artt. 28, comma 1 e 2, e 47, comma 1 TULPS**, nonché a tutti gli ulteriori reati che riterrà eventualmente sussistenti, per le ragioni di seguito esposte.

1. PREMESSA

In data 24 aprile 1975 l'Italia ha sottoscritto il Trattato di non Proliferazione Nucleare (TNP), trattato internazionale incentrato su tre pilastri: *i*) la c.d. “**non proliferazione**” **del nucleare**, in base alla quale gli Stati in possesso di armi nucleari (c.d. “Paesi nucleari”) si impegnano a non trasferire armi di tale natura a quelli che ne sono privi (c.d. “Paesi non nucleari”), mentre questi ultimi si obbligano a non ricevere e/o acquisire il controllo diretto o indiretto di ordigni nucleari (artt. I, II, III); *ii*) l’**uso pacifico dell’energia nucleare** al fine esclusivo di potenziare lo sviluppo tecnico-scientifico della comunità internazionale (art. IV); *iii*) il **disarmo nucleare**, che impone il ricorso a trattative finalizzate alla definitiva cessazione della prassi di armamento nucleare (art. VI).

Ciononostante, la presenza di armi nucleari sul suolo nazionale può ormai considerarsi certa.

Il nostro Paese, infatti, in radicale antitesi con le premesse del Trattato di Non Proliferazione¹ e con le dichiarazioni ufficiali pubblicate sul sito del Governo nell’apposita sezione “*Armi nucleari*”², pur non possedendo testate atomiche di proprietà “ospiterebbe” – per usare un eufemismo – novanta³ (ma ben potrebbero arrivare fino a cento) ordigni atomici di provenienza statunitense nell’ambito del programma di condivisione della deterrenza nucleare attuato dalla c.d. Alleanza Atlantica⁴.

La presenza di armi nucleari viene formalmente giustificata dalle autorità nazionali sulla base del fatto che rappresenterebbero – come del resto rivendicato in più occasioni anche dalla stessa Alleanza – una componente centrale del programma di deterrenza e difesa della Nato, binomio che oggi pare essere

¹ Le Parti nelle premesse del Trattato hanno riconosciuto *i*) la catastrofe che investirebbe l’intera umanità in caso di un conflitto nucleare e la conseguente necessità di compiere ogni sforzo per stornarne il pericolo, nonché di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli; *ii*) che la proliferazione delle armi nucleari accrescerebbe seriamente il pericolo di conflitto nucleare; *iii*) la necessità di collaborare per facilitare l’applicazione delle garanzie dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica in relazione all’utilizzazione dell’energia nucleare a scopi pacifici; *iv*) la necessità di riconoscere i benefici dell’applicazione pacifica della tecnologia nucleare, compresi i derivati di ogni genere, che le Potenze nucleari possono ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi; *v*) la propria intenzione di porre termine alla corsa agli armamenti nucleari e di prendere misure efficaci sulla via del disarmo nucleare; *vi*) la necessità di sollecitare la cooperazione di tutti gli Stati nel perseguimento di questo obiettivo e di rafforzare la fiducia reciproca allo scopo di facilitare l’arresto della produzione di armi nucleari, la liquidazione di tutte le riserve esistenti e l’eliminazione delle armi nucleari, coi loro vettori, dagli arsenali nazionali mediante un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.

² Cfr. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/disarmo/armi_nucleari/ Sezione “*Armi Nucleari*”: “L’Italia sostiene l’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari ed è fortemente impegnata a preservare e rafforzare l’architettura internazionale del disarmo e della non proliferazione nucleare. Il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) rimane la pietra angolare del regime di non proliferazione. Esso si basa su tre pilastri: il disarmo, la non-proliferazione e l’utilizzo pacifico dell’energia nucleare [...]”.

³ Cfr. N. RONZITTI (a cura di), *Le basi americane in Italia - problemi aperti*, Istituto Affari Internazionali (IAI), Dossier Senato n. 7 giugno 2007; P. COTTA RAMUSINO, *La presenza di armi nucleari in Italia*, Uspid, 1996; interrogazione a risposta scritta della senatrice Tana de Zulueta al presidente del Consiglio e al Ministro della difesa del 10 febbraio 2005; H. KRISTENSEN, *US Nuclear Weapons in Europe*, 2005, che individuava la presenza di novanta testate nucleari sul territorio italiano.

⁴ L’Alleanza Atlantica, meglio nota come NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), è un’organizzazione internazionale a carattere regionale fondata dal Trattato del Nord Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949. Ad oggi vi fanno parte Albania, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria.

l'indiscusso protagonista della scena internazionale alla luce della forte tensione scatenata a livello mondiale dalla guerra in Ucraina. Tale conflitto ha infatti inevitabilmente riportato all'attenzione dell'opinione pubblica l'*affaire* "bombe atomiche", ponendo l'accento sul rischio di un loro possibile utilizzo e, soprattutto, sulle conseguenze devastanti che ad esso conseguirebbero.

Per quanto concerne specificamente il nostro Paese, **sul suolo nazionale risulterebbero dislocate ben centoventi basi USA o Nato. Tra queste si individuano centri logistici, di addestramento e aeroporti militari, ma anche depositi, impianti di comunicazione e poligoni.** Le principali basi si troverebbero ad Aviano (PN), Camp Ederle (VI)⁵, Gaeta (LT)⁶, Ghedi (BS), Napoli⁷, Poggio Renatico (FE)⁸, Sigonella (CT)⁹ e Solbiate Olona (VA)¹⁰; **è a Ghedi e Aviano, in particolare, che risulterebbero conservati gli ordigni nucleari statunitensi.**

Più in dettaglio, stando alle fonti a disposizione dei sottoscritti, a Ghedi si realizzerebbe il c.d. "*Nato Nuclear Sharing Group*"¹¹ in base al quale, in ossequio a specifiche regole militari condivise con la generalità degli Alleati, l'Italia metterebbe a disposizione il vettore¹², mentre gli americani fornirebbero la materia prima, vale a dire gli ordigni. Aviano costituirebbe invece una vera e propria base statunitense sul territorio italiano presso la quale risulterebbero dislocate le B-61, bombe nucleari di fabbricazione americana strategicamente progettate per l'impiego tattico da caccia F-16 e altri bombardieri¹³.

Nell'ambito della descritta organizzazione il ruolo del nostro Paese sarebbe quello di fornire, laddove ciò dovesse rivelarsi necessario, un concreto supporto militare attraverso aerei c.d. "a duplice capacità", ovvero sia pienamente idonei a trasportare tanto armi convenzionali quanto armi atomiche¹⁴.

⁵ Si tratta di una delle basi militari più importanti dell'esercito statunitense in Italia.

⁶ Camp Ederle ospiterebbe una base navale della marina statunitense e della Nato.

⁷ A Napoli avrebbe sede uno dei due Comandi operativi della Nato in Europa – l'*Allied Joint Force Command* – nonché il Quartier generale del Comando delle Forze Navali degli Stati Uniti in Europa e Africa.

⁸ Sede di uno dei comandi aerei della Nato, il *Deployable Air Command and Control Centre*.

⁹ Si tratta di una delle basi aeree della Nato più importanti per la sua posizione e gli equipaggiamenti custoditi. Da Sigonella, infatti, partirebbero le missioni di ricognizione aerea dei cinque droni *Global Hawk*, usati anche per la guerra in Ucraina. A Sigonella avrebbe altresì sede l'*Alliance Ground Surveillance* (la Sorveglianza al suolo dell'Alleanza) della Nato che permette di monitorare in tempo reale con determinati strumenti la situazione in terra, mare e cielo. Sempre in Sicilia – e più precisamente all'aeroporto di Trapani-Birgi – si troverebbe una base operativa avanzata Nato.

¹⁰ Qui avrebbe sede il *Nato Rapid Deployable Corps* (il Corpo di armata di reazione rapida), un contingente multinazionale pronto a entrare rapidamente in azione in caso di necessità. L'Italia fornisce il 75% del personale, mentre il rimanente 25% è costituito da militari provenienti da altre nazioni.

¹¹ Secondo quanto riferito da Andrea Mergelletti, Presidente del Cesi (Centro Studi Internazionali) (<https://www.cesi-italia.org/en/press-review/nucleare-in-italia-oltre-100-bombe-usa-ecco-dove-sono-dislocate>).

¹² Ad oggi i Tornado, ma nel breve periodo dovrebbero risultare operativi altresì gli F35.

¹³ Si tratterebbe, in particolare, delle varianti Mod. 3 e Mod. 4, con un potenziale regolabile fino ai 45-60 Kton.

¹⁴ Gli ordigni conservati a Ghedi risulterebbero compatibili con gli agganci sub-alari dei Tornado italiani, mentre le restanti armi nucleari situate ad Aviano sarebbero montate sui velivoli americani F-15 ed F-16. È altrettanto noto che l'Aeronautica militare italiana partecipa alle esercitazioni nucleari *Steadfast Noon* della Nato, il cui obiettivo esplicito è di addestrare i piloti a condurre bombardamenti nucleari (<https://www.aviation-report.com/al-via-esercitazione-nato-steadfast-noon-per-testare-capacita-deterrenza-nucleare-alleanza-atlantica/>).

Tale circostanza sarebbe stata confermata per la prima volta a livello internazionale nel documento del *Nuclear Posture Review* del 2010, nel quale si afferma espressamente che “**i membri non nucleari della NATO** [tra cui l'Italia, n.d.r.] **posseggono aerei specificamente configurati, capaci di trasportare armi nucleari**” (cfr. *sub all. 1*).

Al riguardo, appare superfluo precisare che i piloti delle forze armate italiane si esercitano regolarmente, anche in tempo di pace, per essere pronti a svolgere un incarico di simile portata¹⁵. Ciò comporta, da un lato, enormi e costanti rischi in termini di sicurezza collettiva, tanto nazionale quanto sovranazionale, e, dall'altro lato, un esborso in capo allo Stato italiano che, secondo l'Osservatorio Milex sulle spese militari, potrebbe addirittura aggirarsi intorno ai cento milioni di euro annui.

2. LE FONTI NAZIONALI

Nonostante il precauzionale utilizzo del condizionale da parte dei sottoscritti, **quanto sin qui decritto rappresenterebbe ormai un dato certo, se non addirittura scontato**, essendo stato ampiamente rappresentato e mai ufficialmente smentito dalla stampa italiana¹⁶.

Anche fonti formalmente più autorevoli hanno confermato, più o meno indirettamente, la presenza di armi nucleari sul suolo italiano.

Basti pensare al documento dall'emblematico titolo “**Italy's nuclear choices**” a cura di Leopoldo Nuti¹⁷, pubblicato su *Unisci Discussion Paper*, rivista scientifica dedicata alla pubblicazione di progetti di ricerca a cura di massimi esperti in materia di relazioni internazionali e sicurezza, ove si approfondisce la posizione del nostro Paese rispetto alle scelte strategiche della Nato entrando nel merito della dislocazione degli ordigni statunitensi sul suo nazionale (cfr. *sub all. 2*).

Di analogo tenore contenutistico appare la risposta scritta del Governo, nella persona dell'allora Ministro della Difesa Mario Walter Mauro, all'interrogazione n. 4-01188 formulata dalla deputata Tatiana Basilio in occasione della seduta del Parlamento del 17 febbraio 2014 (cfr. *sub all. 3*). **Il Ministro, infatti, con riferimento alla “questione della presenza di armi nucleari in Europa e in Italia” ha**

¹⁵ È sempre lo stesso *Nuclear Posture Review* del 2010 ad avere individuato quali sedi di esercitazione dei militari italiani i poligoni di Capo Frasca (OR) e di Maniago II (PN).

¹⁶ A titolo meramente esemplificativo, è sufficiente avviare una ricerca in materia su qualsivoglia motore di ricerca per rendersi conto di quanto il tema sia stato diffusamente affrontato dalla stampa nazionale.

¹⁷ Professore di Storia delle relazioni internazionali presso l'Università Roma III e Direttore del CIMA Research Foundation.

enfattizzato il valore della “deterrenza nucleare”, definendolo espressamente “un bene e un onere collettivo che lega collegialmente tutti i Paesi Alleati” che non può e non deve essere pregiudicato dalla mancanza di riservatezza che “*risulta invece indispensabile avere in relazione ai siti, alla loro dislocazione, ai quantitativi e alla tipologia di armamento in essi contenuti?*”. **Appare del tutto evidente, pertanto, come il Governo italiano abbia nemmeno troppo implicitamente confermato la presenza di testate nucleari sul suolo nazionale.**

Una volta “ammessa” tale circostanza, il ministro Mauro non ha potuto esimersi dal soffermarsi sulla “**compatibilità giuridica fra i cosiddetti ‘nuclear sharing agreements’⁴⁸ in ambito Nato e il Trattato di Non Proliferazione Nucleare**”, rilevando come in fase di negoziazione del predetto Trattato gli accordi per lo stoccaggio di congegni esplosivi sul territorio di Paesi europei non nucleari, tra cui evidentemente l’Italia, fossero invero già noti ed esistenti e come, ciononostante, gli stessi fossero stati ugualmente illustrati agli Stati firmatari del Trattato per ragioni di massima trasparenza nelle interazioni e relazioni reciproche. Con riferimento a tali accordi il nostro Paese avrebbe in particolare precisato che l’Italia “*note the full compatibility of the Treaty with the existing security agreements?*”.

Il Ministro ha infine concluso evidenziando che i dispositivi nucleari restano sotto il controllo della potenza che li condivide con gli Alleati ai fini di difesa e di sicurezza collettiva, essendo strettamente necessario per il loro utilizzo il pieno consenso della totalità dei Paesi interessati. Queste parole non possono che rappresentare, laddove ancora necessaria, l’ulteriore e definitiva conferma della presenza di armi atomiche sul territorio nazionale.

Ed è proprio tale circostanza che, ad avviso del nostro Governo, fonderebbe l’asserita compatibilità di tali accordi – e, più in generale, della politica nucleare della Nato – con il Trattato di Non Proliferazione, in quanto “*non si realizza [in presunto ossequio a quanto richiesto dagli artt. I, II, III del TNP] alcun trasferimento del controllo di armi nucleari a Stati non nucleari?*”.

A prescindere da qualsivoglia valutazione sul merito e sull’opportunità socio-politica delle considerazioni del Ministro Mauro, non sembra potersi negare che le sue parole, evidentemente rivolte ad individuare argomenti idonei a legittimare la presenza di ordigni nucleari sul suolo nazionale, ne rappresentino quantomeno indirettamente una chiara conferma.

¹⁸ Si tratta di accordi che nell’ambito della condivisione nucleare (c.d. *nuclear sharing*) in seno alla Nato prevedono che i Paesi dotati di armi nucleari forniscano agli Stati membri sprovvisti di un proprio arsenale armi atomiche ai fini di addestramento e potenziale utilizzo in caso di guerra.

A livello parlamentare appare opportuno ricordare anche quanto riferito dal senatore Cotti sulla presenza di armi nucleari a Ghedi ed Aviano nella seduta del 18 luglio 2017, e trascritto nel resoconto stenografico corrispondente (cfr. *sub* **all.4**).

Per una sintesi delle deliberazioni di Camera e Senato sul TPNW si veda il documento di Natalino Ronzitti (cfr. *sub* **all.5**).

Di analogo contenuto sostanziale il documento del CASD (Centro Alti Studi Difesa) e del CEMISS (Centro Militare di Studi Strategici) del 2015 che affronta diffusamente e apertamente il tema della presenza di ordigni atomici sul suolo italiano (cfr. *sub*. **all. 6**).

Si riportano di seguito alcuni estratti a titolo meramente esemplificativo:

- *“**i Paesi NATO, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Italia e Turchia ospitano armi nucleari nei rispettivi territori**”* (p. 17);
- *“**la presente analisi, sulla deterrenza nucleare in Europa ha per scopo la valutazione dell'utilità politica delle quasi 200 armi tattiche ancora dispiegate in cinque Paesi Nato** (Belgio, Germania, **Italia**, Paesi Bassi e Turchia) in prospettiva di un avanzamento nell'Arms control che comprenda anche questa categoria di strumenti bellici, alla luce della difficile situazione che si è creata dal 2014 nei rapporti tra Russia e Occidente”* (p. 54);
- *“queste esercitazioni pur programmate ma in concomitanza con la crisi ucraina hanno dato l'impressione dell'approccio tipico della guerra fredda. L'esercitazione NATO a ottobre 2014 in Italia (Ghedi Torre) ha contemplato l'uso delle armi tattiche americane in Europa e ha visto la partecipazione, inusitata, degli F-16 polacchi con un chiaro messaggio a Mosca”* (p. 78);
- *“secondo le stime degli esperti, su un totale di 500 armi tattiche circa 160-200 bombe B 21 – rectius B61ndr - (un calo del 95% rispetto all'epoca della guerra fredda) si trovano in Europa. **Sono schierate in sei basi aeree: Belgio, Germania, Paesi Bassi, Turchia e due basi in Italia (Aviano e Ghedi Torre)**”* (p. 79).

Del pari, la più recente versione del documento CASD del 2022 ha suffragato il dislocamento delle predette testate nucleari sul territorio nazionale, definendo espressamente “peculiare” il ruolo del nostro Paese (cfr. *sub*. **all. 7**).

Più precisamente, “la questione su cui porre l’accento, dati i presupposti finora descritti, è quella che va ad indagare su cosa accadrebbe in caso di attacco. I più grandi esperti di guerra nucleare, stando a queste precondizioni, auspicano che tali armi mai verranno impiegate in un conflitto: le conseguenze sarebbero terribili [...] Il pericolo, in una situazione del genere, sarebbe estremamente alto: sui radar verrebbero segnalati vettori inesistenti, con target differenti da quelli previsti, mentre quelli reali sarebbero in traiettoria pronti a colpire i veri bersagli. Per questo motivo, negli anni, sono sorti centinaia di comitati, come l’ICAN, contrari alla proliferazione di armi nucleari [...] Le conseguenze di tale ipotetico impiego sono note e immaginabili, pertanto è indispensabile, affinché questo scenario possa essere scongiurato definitivamente, che venga rafforzata una ulteriore azione diplomatica. Il ruolo che la Repubblica Italiana riveste in tale contesto è particolare. Sicuramente si è sempre schierata con le linee di pensiero dettate dalla comunità internazionale [...]” (p. 226).

Ancora più esplicito, se possibile, il documento “Atti Parlamentari” relativo alla recentissima seduta del Parlamento del 5 giugno 2023, in occasione della quale la Commissione III dopo aver premesso (e ammesso) la grave minaccia che le armi nucleari rappresentano ancora oggi per l’umanità intera, l’assoluta incompatibilità con il diritto internazionale delle catastrofi umanitarie e dei danni irreversibili che conseguirebbero al loro eventuale utilizzo, nonché la rilevanza primaria degli obiettivi della non proliferazione, ha affermato che l’Italia, “**pur considerando l’articolata cornice degli impegni internazionali e gli aspetti di sicurezza collegati, ha sempre ribadito che l’obiettivo di un mondo senza armi nucleari è uno dei cardini della propria politica estera ed è quindi fondamentale continuare gli sforzi per la loro riduzione con l’obiettivo di una definitiva eliminazione, con un approccio progressivo e di natura inclusiva al disarmo nucleare**” (cfr. *sub all. 8*).

Pare da ultimo doveroso menzionare l’esito dell’ispezione parlamentare condotta dalle onorevoli Yana Ehm e Simona Suriano presso la base militare di Ghedi lo scorso 17 settembre 2022, alla presenza altresì di due degli odierni esponenti, i quali si fanno dunque portavoce in questa denuncia di quanto vissuto in prima persona (cfr. *sub all. 9*).

In tale occasione il comandante della base militare, il colonnello Giacomo Lacaita, a fronte di esplicita domanda circa la presenza di testate nucleari nella sede da lui diretta, lungi dall’escludere con fermezza tale circostanza ha preferito il silenzio, trincerandosi dietro il segreto militare. Un segreto militare che però, ci sia consentita l’espressione, appare niente più che un “segreto di Pulcinella” a fronte della molteplicità delle fonti oggi a disposizione sul tema. Sembra proprio il caso di fare riferimento, insomma, al “silenzio assenso”.

3. LE FONTI INTERNAZIONALI

Sulla base di quanto sin qui esposto non pare davvero poter residuare alcun margine di dubbio circa la presenza di armi nucleari sul suolo nazionale.

Ciononostante, gli scriventi reputano utile e opportuno evidenziare come il tema sia stato ampiamente affrontato e approfondito altresì a livello internazionale.

Basti citare, a mero titolo esemplificativo, il documento del *Defence and Security Committee* della *Nato Parliamentary Assembly* “*A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control and allied nuclear forces,*” pubblicato in data 16 aprile 2019 e ripreso il 16 luglio 2019 sia dal quotidiano belga *DeMorgen* (cfr. *sub all. 10*) che dal *Washington Post*, il quale ha rivelato – o forse sarebbe più corretto dire che ha confermato – la dislocazione di ben centocinquanta ordigni nucleari sul suolo europeo, indicando con specifico riferimento al territorio italiano proprio le già menzionate basi di Ghedi e Aviano. Significativamente la revisione 1, pubblicata l’11.07.19, dal DSC Nato PA, dello stesso documento cita ancora l’Italia tra i Paesi ospitanti armi nucleari USA, ma omette di citare le basi che le ospitano.

Ancor più di recente, in data 28 maggio 2021 la nota associazione di ricercatori, giornalisti investigativi e studiosi Bellingcat ha pubblicato l’estratto finale di una ricerca altamente approfondita che darebbe conto di uno scenario dai tratti tanto angoscianti, quanto addirittura paradossali¹⁹.

E infatti, mentre governi ed esponenti politici europei perseverano nel rifiutare di fornire chiarimenti univoci e definitivi sullo stazionamento di armi tattiche statunitensi in Europa, le forze armate di Washington utilizzerebbero quotidianamente applicazioni specificamente studiate e progettate per agevolare la memorizzazione dei numerosissimi dati necessari alla custodia degli ordigni.

In particolare, secondo lo studio condotto da Bellingcat, i soldati statunitensi si sarebbero serviti di specifiche applicazioni “*flashcards*”²⁰ al fine di potenziare il proprio ricordo circa le parole d’ordine e i protocolli di sicurezza, nonché allo scopo di localizzare e individuare con precisione i *caveaux* contenenti gli ordigni nucleari, le posizioni delle telecamere, la frequenza dei pattugliamenti e gli identificatori univoci di cui devono essere in possesso coloro che lavorano in aree ad accesso limitato. Così facendo, i militari americani avrebbero evidentemente lasciato trapelare fondamentali e concreti dettagli relativi ai protocolli di sicurezza nucleare. Pare, infatti, che tali schede siano state a lungo di dominio pubblico in quanto i loro

¹⁹ <https://www.bellingcat.com/news/2021/05/28/us-soldiers-expose-nuclear-weapons-secrets-via-flashcard-apps/>.

²⁰ Quali Chegg, Quizlet e Cram. Si tratta di *App* che consentono agli utenti di creare “foglietti elettronici”, ovvero schede di aiuto alla memoria e *quiz* personalizzati utilizzati per immagazzinare e memorizzare dati e informazioni.

autori non avrebbero del tutto paradossalmente neppure selezionato la modalità privata al momento dell'iniziale configurazione delle applicazioni. In alcuni casi la negligenza dei soldati americani sarebbe stata tale da far sì che alcuni di loro utilizzassero addirittura il proprio nome completo, mentre altri impostassero come foto profilo dell'applicazione *flashcard* la stessa del proprio *account LinkedIn*.

Tale circostanza avrebbe significativamente facilitato l'identificazione dei militari coinvolti ai giornalisti titolari dell'inchiesta, i quali, una volta entrati in possesso di una serie di dati altamente sensibili, si sono rivolti direttamente alla Nato, al Pentagono e ad altre Autorità competenti in materia mettendo in evidenza le potenziali e drammatiche implicazioni dell'utilizzo di tali applicazioni per l'incolumità pubblica.

Appare evidente, infatti, l'elevatissimo rischio che la condotta americana ha cagionato alla sicurezza internazionale e con essa all'umanità intera, tenuto conto del fatto che le prime *flashcards* pubbliche visionate da Bellingcat risalirebbero addirittura al lontano 2013. Altrettanto evidente la violazione dei meccanismi di sicurezza relativi alle armi nucleari statunitensi schierate sul territorio dei Paesi membri della Nato.

Ma ancora più tangibile è la conferma offerta da tale inchiesta circa lo schieramento di ordigni nucleari di provenienza statunitense in numerose basi militari europee, tra cui – oltre a quelle di Incirlik (Turchia), Buchel (Germania), Kleine Brogel (Belgio) – quella italiana di Ghedi.

Infine appare assolutamente indispensabile ricordare ed allegare l'analisi di Kristensen e Korda, ricercatori del The Bulletin of the Atomic Scientists, del 10 maggio 2022 sulla presenza di armi nucleari USA in Europa ed in specifico in Italia, analisi di cui si allega parziale traduzione (cfr. *sub* [all.11](#)).

4. IL PANORAMA INTERNAZIONALE

Non può non essere menzionato, infine, l'attuale scenario internazionale, nell'ambito del quale – come già anticipato – la guerra in Ucraina offre una quotidiana riprova della presenza di testate nucleari sul suolo europeo, in particolare sul territorio italiano.

Tale conflitto ha infatti fortemente esacerbato lo scontro tra la Federazione russa e la Nato, portando le parti alla minaccia reciproca e costante di un ricorso alle armi nucleari, sebbene questa sia rigorosamente bandita dal diritto internazionale, laddove il Trattato di Non Proliferazione impedisce espressamente agli Stati firmatari – siano essi nucleari o non nucleari

– di minacciare in qualsiasi forma e attraverso qualsivoglia modalità il ricorso alla forza nucleare²¹.

Non solo. È proprio in considerazione di tale conflitto che si starebbe verosimilmente ipotizzando, se non persino accelerando, la sostituzione delle già menzionate armi B 61-3 e B 61-4 con le più moderne B 61-12, dotate di quattro opzioni di potenza fino a un massimo di 50 Kton ciascuna, vale a dire una forza di distruzione superiore a tre bombe di Hiroshima.

A dirla tutta, tale operazione potrebbe essere stata non soltanto già iniziata ma addirittura ultimata, considerato che attendibili fonti di stampa inquadravano il dislocamento dei predetti ordigni come già previsto per il mese di dicembre 2022²². Ipotesi che, peraltro, parrebbe ulteriormente confermata dal recente aggiornamento del 1 novembre 2022 delle norme di sicurezza per il trasporto aereo di armi nucleari dell'*US Air Force* al fine di consentire all'aereo C-17 A Globemaster III di trasportare le nuove testate nucleari B 61-12 (cfr. *sub. all. 12*).

Pare infine opportuno menzionare un ultimo dato di grande rilievo, vale a dire la mancata firma e la mancata ratifica da parte del nostro Paese del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW), approvato il 7 luglio 2017 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, entrato in vigore il 22 gennaio 2021 e al momento ratificato da 68 Stati. Più in dettaglio, si tratta della prima ufficiale messa al bando delle armi nucleari di rilevanza internazionale e legalmente vincolante, con conseguente illegalità dell'utilizzo, dello sviluppo, dei test, della produzione, della fabbricazione, dell'acquisizione, del possesso, dell'immagazzinamento, del trasferimento, della ricezione, della minaccia di utilizzo, dello stazionamento, dell'installazione o del dispiegamento di qualsivoglia ordigno nucleare.

Acclarate le premesse e i contenuti del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW), non può che apparire fortemente emblematica la posizione di distanza che l'Italia ha da sempre adottato e continua tuttora a mantenere rispetto ad esso, nonostante circa duecentoquaranta parlamentari abbiano formalmente sottoscritto l'impegno ICAN a favore del Trattato²³.

5. LE DEFINIZIONI RILEVANTI

²¹ “In conformità alla Carta delle Nazioni Unite, gli Stati devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza, sia volgendola contro l'integrità territoriale o contro l'indipendenza politica di ognuno, sia in ogni altra forma incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite, e che è necessario promuovere l'instaurazione ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali destinando agli armamenti la minore quantità possibile delle risorse umane ed economiche mondiali?” (cfr. TNP, 1 luglio 1968).

²² <https://www.politico.com/news/2022/10/26/u-s-plans-upgrade-nukes-europe-00063675>.

²³ <https://pledge.icanw.org>.

Una volta acquisito il dato per cui il dislocamento sul territorio italiano di armi nucleari parrebbe non più soltanto verosimile ma addirittura certo, i sottoscritti non possono astenersi dall'evidenziare come **lo stazionamento e, ancora prima, l'ingresso di tali ordigni sul suolo nazionale appaia illegittimo anche in base alla disciplina nazionale** che si avrà modo di approfondire nel prosieguo.

Allo scopo di definire il perimetro di quanto potenzialmente rilevante rispetto all'oggetto e alle finalità del presente atto, è in primo luogo opportuno individuare le principali disposizioni che stigmatizzano le nozioni di "**armi da guerra**" e di "**materiali di armamento**".

Vengono in rilievo due differenti disposizioni.

In primis la L. 110/1975 recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", la quale all'art. 1, comma 1 stabilisce che "agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono **armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o involucri esplosivi o incendiari**".

Per classificare correttamente un'arma come "arma da guerra" occorre, dunque, avere riguardo a due fondamentali parametri che fungono da indicatori: la spiccata potenzialità di offesa e l'attuale o potenziale destinazione al moderno armamento delle truppe per l'impiego bellico.

Peraltro la stessa L. 110/1975, con l'intento di estendere tale definizione, ha statuito che devono farsi rientrare nella categoria delle armi da guerra altresì quelle che utilizzino il medesimo munizionamento e/o siano predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o, ancora, presentino caratteristiche balistiche o di impiego comuni alle vere e proprie armi da guerra.

Viene in rilievo, poi, la L. 185/1990 che ha a lungo rappresentato la sola disciplina nazionale in tema di materiali d'armamento e che individua le principali fattispecie di divieto ad esportare e importare gli strumenti in questione, nonché i requisiti indispensabili per poter operare nel settore di riferimento, fissando con precisione le modalità e le fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle sue disposizioni. La legge vieta altresì le movimentazioni di prodotti per la difesa ogni qualvolta si pongano in contrasto con i principi della Costituzione italiana, la quale – come noto – ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, nonché con gli

impegni assunti a livello sovranazionale dal nostro Paese, tra cui *in primis* il Trattato di Non Proliferazione (TNP)²⁴.

Per quanto di interesse in questa sede, rileva in particolare l'art. 1, il quale specifica al primo comma che “**ai fini della presente legge sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia**” e al successivo comma 2 che “*i materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie: a) **armi nucleari**, biologiche e chimiche [...]*”.

Ebbene, se così è, **gli ordigni atomici dislocati sul suolo nazionale non possono che rientrare tanto nella definizione legislativa di “armi da guerra”** (art. 1 della L. 110/1975), **quanto in quella di “materiali di armamento”** (art. 1, L. 185/1990).

6. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Tale fondamentale premessa risulta strumentale a definire il perimetro del quadro normativo di riferimento e ad individuare le condotte penalmente rilevanti, vale a dire quelle azioni intrinsecamente connesse al dislocamento di testate nucleari sul suolo nazionale che appaiono meritevoli di essere portate all'attenzione di questa Procura.

Per completezza, i sottoscritti ritengono di poter escludere sin da ora qualsivoglia rilevanza con riferimento all'art. 678 c.p., il quale sotto la rubrica “*Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti*” prevede che “*chiunque senza licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele fabbrica o introduce nello Stato ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda fino a € 247*”.

Tale disposizione, infatti, si riferisce esclusivamente alle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica che per le modalità di fabbricazione, non potendo le armi nucleari evidentemente rientrare in tale categoria.

Quanto detto è del resto ampiamente confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*nella categoria delle materie esplodenti indicata nell'art. 678 c.p. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, **dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli ‘esplosivi’ quelle sostanze caratterizzate da elevata***”

²⁴ <http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/DI0267.pdf>.

potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo" (Cass. pen., sent. n. 46215/2021)²⁵.

Ciò premesso, appare rilevante invece la L. 895/1967 in materia di "*Disposizioni per il controllo delle armi*", la quale prevede all'art. 1 che "**chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro**" e all'art. 2 che "**chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro**".

La pressoché unanime giurisprudenza di legittimità evidenzia come il *discrimen* tra il delitto di detenzione di esplosivi (artt. 1 e 2 della L. 895/1967) e la contravvenzione di detenzione di materiale esplodente (art. 678 c.p.) sia rappresentato dal differente grado di offensività del materiale in questione, precisando che per "esplodenti" debbano intendersi le materie prive di potenzialità micidiale, mentre **per "esplosivi" quelle idonee a provocare un'esplosione di qualsiasi natura con effetto altamente distruttivo.**

Altresì rilevante è, infine, la disciplina dettata dal R.D. 773/1931 "*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*" (TULPS).

Rilevano, in particolare, le seguenti norme:

- art. 28, comma 1: "*Oltre i casi preveduti dal codice penale, **sono proibite** la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, **la detenzione** e la vendita, senza licenza del Ministro per l'Interno, **di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.** Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte"; comma 2: "*La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la**

²⁵ Cfr. altresì Cass. pen., sent. n. 12767/2021.

*fabbricazione, l'**importazione** e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la **vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia**'*;

- art, 47, comma 1: “*Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, **tenere in deposito**, vendere o trasportare polveri piriche o **qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente**, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti*”.

Le disposizioni del TULPS hanno evidentemente carattere residuale, trovando applicazione nei limiti di quanto non espressamente disciplinato dal codice penale e fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalla L. 185/1990 che, come già detto e come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, **vieta la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento senza l'autorizzazione dell'autorità e, in ogni caso, di armi nucleari.**

7. LE CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI

Definito il quadro normativo di riferimento, le condotte penalmente rilevanti e, dunque, meritevoli di essere portate all'Attenzione di questa Procura si traducono nell'**importazione e detenzione su suolo nazionale delle armi nucleari e specificamente di quelle di tipo B 61-3; B 61-4 e B 61-12.**

7.1. L'IMPORTAZIONE

La condotta di importazione appare rilevante in relazione al disposto dell'art. 1 della L. 895/1967 e dell'art. 28, comma 2 TULPS.

Tale ultima disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 30 TULPS, il quale, inserito nel Titolo II, Capo IV rubricato “*Delle armi*”, stabilisce che “*agli effetti di questo testo unico, **per armi si intendono**: 1) **le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona**; 2) **le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti**”.*

Ciò premesso, la condotta di importazione si configura come un reato istantaneo, in relazione al quale il *tempus commissi delicti* dev'essere ravvisato nel momento del passaggio dalla frontiera delle armi di cui è vietato il transito.

Gli esponenti non sono attualmente in possesso di dati concreti che consentano loro di acclarare – e dunque riferire – con assoluta precisione la data del trasferimento degli ordigni nucleari in Italia, *id est* l'esatto momento del loro ingresso sul suolo nazionale.

Ciononostante appare evidente come la circostanza, ampiamente documentata, per cui le armi nucleari si trovino ad oggi sul suolo nazionale presupponga logicamente, anzi necessariamente, la condotta di importazione. Delle due l'una: o si accerta l'assoluta assenza di testate sul territorio italiano o, una volta ampiamente acclarato il dato esattamente opposto, è evidente che queste debbano avervi fatto ingresso. in qualche modo e in qualche tempo.

Sarà dunque compito dell'autorità giudiziaria, laddove dovesse reputarlo opportuno, procedere all'individuazione e all'accertamento del preciso momento in cui è avvenuto il passaggio dalla frontiera italiana delle testate nucleari.

Ciò che oggi è invece possibile evidenziare attiene **all'assenza di qualsivoglia licenza e/o autorizzazione da parte della competente autorità, individuata espressamente quale requisito imprescindibile e legittimante della condotta di importazione tanto dall'art. 1 della L. 895/1967, quanto dall'art. 25 della L. 185/1990.** La *ratio* di tale autorizzazione non può che essere quella di attribuire in via esclusiva all'Autorità Pubblica il potere di gestire – e così indirettamente legittimare – la delicata e complessa movimentazione delle armi da guerra, in ossequio alla necessità che le stesse circolino, come espressamente richiesto dall'art. 1, comma 1 della L. 185/1990, in conformità alla politica estera e di difesa dell'Italia²⁶.

Ebbene, come già anticipato *supra*, **nel caso di specie non risulta agli odierni esponenti che sia stata rilasciata alcuna autorizzazione da parte delle competenti Autorità italiane.**

E del resto, a ben vedere, **si tratterebbe di una circostanza *ab origine* irrealizzabile posto che qualsivoglia autorizzazione risulterebbe inesorabilmente destinata a scontrarsi con il disposto**

²⁶ Cfr. art. 1, comma 1, L. 185/1990: "L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

del già richiamato art. 1, comma 1 della L. 185/1990, rivelandosi in aperto contrasto con l'art. 11 della Costituzione²⁷, nonché con la politica estera italiana²⁸.

Senza contare, da ultimo, che il divieto d'importazione previsto dall'art. 1, comma 7 della L. 185/1990²⁹ rappresenta un divieto assoluto e inderogabile, in quanto improntato alla disciplina internazionale.

Ciò significa paradossalmente che, anche laddove vi fosse un'autorizzazione delle competenti Autorità italiane, questa comunque non potrebbe in alcun modo legittimare la circolazione delle armi nucleari.

7.2. LA DETENZIONE

Con specifico riferimento alla condotta di detenzione vengono in rilievo l'art. 2 della L. 895/1967 e l'art. 28, comma 1, TULPS.

Al contrario, gli scriventi ritengono che non possa qui acquisire rilevanza l'art. 53 TULPS³⁰, posto l'esplicito riferimento ai prodotti esplosivi che, come già visto nelle pagine che precedono, fanno riferimento esclusivo ai materiali privi di potenzialità micidiale.

Si ritiene possa invece assumere significato il sopracitato art. 47, comma 1 TULPS, inserito nel titolo II, capo V rubricato “*Della prevenzione di infortuni o disastri*”. Il riferimento operato dall'art. 47 a “ogni altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente”³¹ rende evidentemente aperta l'elencazione operata dal predetto articolo, così da risultarvi pacificamente ricompresa anche l'arma nucleare, trattandosi senza dubbio di ordigno esplosivo.

²⁷ Art. 11 Cost.: “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

²⁸ Basti pensare alla Carta delle Nazioni Unite e al Trattato di Non Proliferazione.

²⁹ Art. 1, comma 7 della L. 185/1990: “Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di **armi biologiche, chimiche e nucleari**, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia [...]”

³⁰ Art. 53 TULPS: “È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, **importare**, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, **prodotti esplosivi** che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità prevista dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplosivi?”.

³¹ Cfr. art. 46 TULPS: “Senza licenza del Ministro dell'Interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'Interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina”.

Tale circostanza pare ancor più vera alla luce del già menzionato orientamento giurisprudenziale che formalizza la distinzione tra materiale “esplosivo” ed “esplosivo”, evidenziando come per “esplosivo” debba intendersi qualsivoglia prodotto dotato di potenzialità micidiale.

Com'è evidente, la detenzione – diversamente dall'importazione – integra gli estremi di un reato permanente, in quanto ciò che il legislatore intende sanzionare è la situazione di **perdurante possesso degli ordigni nucleari** una volta che gli stessi sono già stati acquisiti e, dunque, hanno già fatto ingresso sul suolo nazionale, il quale implica innegabilmente l'esercizio di un **potere di fatto** su di essi.

7.3. LA COMPETENZA TERRITORIALE

I sottoscritti precisano infine di aver indirizzato la presente denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in quanto, sulla base di tutti elementi sopra esposti, ritengono assolutamente probabile il coinvolgimento del Governo italiano tanto nella condotta di importazione quanto in quella successiva di detenzione delle armi nucleari sul suolo nazionale.

8. CONCLUSIONI

A conclusione di quanto sin qui esposto, **la presenza sul suolo nazionale di armi nucleari di provenienza statunitense rappresenta oggi un dato definitivamente acquisito.**

Altrettanto cristallina appare l'illegittimità di tale situazione, con particolare riferimento alle menzionate condotte di importazione e detenzione, rispetto alla normativa nazionale attualmente in vigore, nonché l'assoluta incompatibilità della stessa con il Trattato di Non Proliferazione (TNP).

Al riguardo, non sembra possibile tralasciare come il potere nucleare rappresenti l'antitesi della Democrazia, valore fondante del nostro Paese secondo la previsione dall'art. 1 Cost., traducendosi all'esatto contrario in un potere chiuso ed esclusivo, dall'indole meramente politico-militare che esercita, senza alcuna effettiva possibilità di controllo, un arbitrio di vita o di morte sull'umanità intera e al contempo sull'ecosistema che la ospita.

Vale la pena ricordare come nessun asserito diritto all'autodifesa degli Stati possa legittimamente precedere e addirittura superare il diritto alla sopravvivenza dell'umanità intera. Del resto, se così non

fosse, l'ideologia della politica nucleare mascherata sotto il pretesto dell'autodifesa altro non sarebbe che un potenziale progetto di autodistruzione, drammaticamente idoneo a realizzarsi in ogni momento.

Pare allora davvero necessario ed opportuno che l'Italia agisca in favore della definitiva stigmatizzazione ed eliminazione delle testate nucleari dislocate sul suolo nazionale, offrendo così un forte e rinnovato segnale di rispetto degli accordi internazionali, nella speranza di incoraggiare altresì l'intera comunità internazionale a muoversi nella medesima direzione e nella consapevolezza dei concreti benefici che ne conseguirebbero per l'umanità intera, nonché della significativa riduzione dei costi del nucleare che ne deriverebbe in capo al nostro Paese.

Affinché le celebri parole di Albert Einstein secondo cui “*dopo la preparazione della prima bomba atomica non si è compiuto niente per rendere il mondo più sicuro rispetto alla guerra, mentre molto è stato fatto per incrementare la capacità distruttiva della guerra*”³² restino soltanto un lontano e definitivo ricordo.

* * *

Sulla base di quanto fin qui esposto, i sottoscritti

CHIEDONO

che questa Procura della Repubblica voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti dettagliatamente esposti in narrativa, valutando altresì gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuando i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.

Gli scriventi reputano altresì indispensabile accertare se siano state effettivamente introdotte (*rectius*, importate) sul territorio italiano le bombe B 61-12 e, in caso affermativo, chi abbia disposto tale importazione, quando la stessa sia stata effettuata e dove risultino oggi effettivamente collocati tali ordigni.

Si indicano sin d'ora quali soggetti informati sui fatti, che potranno essere sentiti da questa Procura o dalla Polizia Giudiziaria delegata, i signori:

1. Ugo Giannangeli, nato a Roma il 23 luglio 1949, residente in Veniano, via Fontanelle, 38,

³² Cfr. articolo pubblicato da Albert Einstein sull'*Atlantic Monthly* nel 1947. Cfr. altresì A. EINSTEIN, *Out of My Later Years*, Philosophical Library, New York, 1950, p. 190.

2. Elio Antonio Pagani, nato a Tradate (Va) l'8 aprile 1955, residente in Venegono Inferiore, via San Michele, 24,

i quali potranno riferire sul colloquio intercorso con il Colonnello Giacomo Lacaïta nella Base di Ghedi il 17 settembre 2022.

Gli scriventi

CHIEDONO

di essere informati, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., nel caso venga formulata richiesta di archiviazione e altresì, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari;

NOMINANO

quali difensori gli avvocati Claudio Giangiacomo (GNGCLD63A24A515F – pec: claudiogiangiaco@ordineavvocatiroma.org – fax 0644252095 con studio in Roma Circonvallazione Trionfale n. 1 e l'avv. Joachim Lau del foro di Firenze, CF LAUJHM45P23Z112L, con studio in via delle Farine 2 a I-50122 Firenze, pec: jolau@pec.it delegandoli, congiuntamente e/o disgiuntamente al deposito del presente atto. Eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Claudio Giangiacomo in Roma Circonvallazione Trionfale n. 1 – pec claudiogiangiaco@ordineavvocatiroma.org

Con osservanza.

Roma,

A. M. - Venegono Superiore (VA)
B. L. - Brescia (BS)
B. F. - Varese (VA)
B. B. - Dolo (VE),
C. A. - Trieste (TS)
C. G. - Zocco Erbusco (BS)
C. E. - Soresina (CR),
C. R. - Bologna (BO)
C. M. - Torino (TO)
D. F. - Viareggio (LU)
F. E. - Brescia (BS)
G. U. - Veniano (CO),
M. p. P. - Delebio (SO)

N. M. - Pordenone (PN)
O. S. - Milano (MI),
P. E. A. - Venegono Inferiore (VA)
P. A. - Polaveno (BS)
P. V. - Bologna (BO)
P. F. - Montebelluna (TV),
S. L. - Pesaro (PU)
S. P. - Roma (RM),
Z. p. A. - Livo (TN)

Sono autentiche le firme

Si allegano:

1. documento “*Nuclear Posture Review*” dell’aprile 2010;
2. documento “*Italy’s nuclear choices*” a cura di Leopoldo Nuti, su “*Unisci Discussion Paper*”;
3. interrogazione parlamentare (luglio 2013) e risposta scritta (febbraio 2014) n. 4-01188;
4. resoconto stenografico *Senato della Repubblica – XVII Legislatura – 860a seduta pubblica*, 18 luglio 2017;
5. documento Natalino Ronzitti IAI, *Lo stato del Disarmo Nucleare*, novembre 2017;
6. documento CASD-CEMISS, *L’Europa e le sfide della proliferazione nucleare*, 2015;
7. documento CASD, *Dibattito sulla Difesa e Sicurezza sistemica*, 2022;
8. documento “*Atti Parlamentari. Atti di controllo e di indirizzo*” relativo alla seduta del 5 giugno 2023;
9. relazione di ispezione parlamentare condotta a Ghedi il 17 settembre 2022;
10. articolo del *DeMorgen* su documento del *Defence and Security Committee* della *Nato Parliamentary Assembly* “*A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control and allied nuclear forces*,” 16 luglio 2019;
11. analisi Kristensen – Korda “*How many nuclear weapons does the United States have in 2022 ?*” con Traduzione parziale, 10 maggio 2022;
12. aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto aereo di armi nucleari dell’*US Air Force* “*Safety Rules for Nuclear Airlift Operations*” 01 novembre 2022.